

D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31](#).

Sezione IX

Agricoltura

Art. 27. *Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica* [\(122\)](#) [\(124\)](#)

1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal [comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [\(123\)](#)

2. I [commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), sono abrogati.

[\(122\)](#) Articolo così sostituito dalla [legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31](#).

[\(123\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4-bis, comma 14, D.L. 3 giugno 2008, n. 97](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2008, n. 129](#). La stessa modifica era stata disposta dall'[art. 10, comma 1, D.L.](#)

30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge (Comunicato 30 agosto 2008, pubblicato nella G.U. 30 agosto 2008, n. 203), le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.

(124) La Corte costituzionale, con sentenza 04-08 maggio 2009, n. 139 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nel testo modificato dall'art. 4-bis, comma 14, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché agli artt. 5 e 120 della Costituzione e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.